

IO Lavoro e Decontribuzione Sud

Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Dopo un'attesa di quasi otto mesi, l'Inps, con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, ha fornito le tanto auspiccate istruzioni applicative, volte alla fruizione dell'Incentivo IO Lavoro, inizialmente disciplinato dal decreto direttoriale Anpal n. 52/2020 e successivamente reso cumulabile, dal decreto numero 66/2020, anche con l'esonero per l'assunzione stabile di giovani, fino a 35 anni di età, di cui alla legge di Bilancio del 2018.

Nelle FAQ proposte di seguito, si riepilogano per tema le caratteristiche, i requisiti e gli step da seguire in riferimento alla procedura amministrativa di richiesta per la fruizione del suddetto incentivo. Si analizza, altresì, la contemporanea fruizione dell'esonero contributivo triennale ex L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) e si valutano particolari fattispecie riferite all'incentivo Decontribuzione Sud introdotto dall'articolo 27 del D.L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020 (cd. decreto "Agosto").

Incentivo IO Lavoro	2
Decontribuzione Sud	13

INCENTIVO IO LAVORO



QUALI SONO I DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE ALL'INCENTIVO IO LAVORO?

Tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili), che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori subordinati che hanno le caratteristiche soggettive codificate dal decreto direttoriale n. 52, come integrato dal n. 66, Anpal del 2020.



CHE COSA SIGNIFICA "SENZA ESSERE TENUTI AD UNA ASSUNZIONE"?

L'assunzione non deve rappresentare attuazione di un obbligo legale o contrattuale. Sotto tale profilo l'incentivo IO Lavoro differisce all'esonero contributivo triennale ex art. 1 c. 100 L. n. 205/2017 che non prevede tale condizione.



QUALI SONO I LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'INCENTIVO IO LAVORO?

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate o prive di impiego che dichiarino, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politiche attive del lavoro (DID). È destinato anche all'assunzione di persone il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Qualora si tratti di lavoratori con un'età, alla data di assunzione, compresa tra i 16 e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che risultino disoccupati.

I lavoratori che, al momento dell'assunzione incentivata, abbiano già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.



CHE COSA SI INTENDE PER PERSONE DISOCCUPATE?

Si tratta di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID). Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 21 c. 1 D.Lgs. n. 150/2015, la richiesta di NASpl è equiparata alla richiesta di DID online e che, ai sensi dell'art. 2, c. 8, D.L. n. 4/2019, lo stato di disoccupazione è compatibile con la percezione del Reddito di Cittadinanza. Viene specificato che l'incentivo è legittimo anche per le

assunzioni di lavoratori considerabili in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4, comma 15-*quater* del D.L. n. 4/2019 (il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo resta entro le soglie annuali pari rispettivamente a 8.145 o 4.800 euro).



CHE COSA SI INTENDE PER SOGGETTO PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO?

Ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, si definisce quale “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, non abbia prestato attività lavorativa con un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, o, ancora, abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato (come un co.co.co.) dalla quale abbia ricevuto un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ex art. 13 del TUIR (in particolare, annualmente è pari per i lavoratori autonomi a 4.800 euro, per i lavoratori parasubordinati a 8.145 euro).



QUAL È L'AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIONE DELL'INCENTIVO IO LAVORO?

La prestazione lavorativa si deve svolgere in una delle regioni/province autonome appartenenti ai seguenti ambiti territoriali:

- a) regioni “meno sviluppate”, vale a dire Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- b) regioni “in transizione”, cioè Abruzzo, Molise e Sardegna;
- c) regioni “più sviluppate”, quali Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

L'appartenenza alla regione della sede di lavoro è stabilita indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Ciò che rileva infatti è la sede di lavoro indicata nella comunicazione obbligatoria UNILAV (con possibili variazioni operate attraverso comunicazione di Trasformazione).

Nel caso di variazione della sede di lavoro da una delle 3 categorie di regioni ad un'altra, l'incentivo potrà continuare ad essere legittimo a valle di una verifica della disponibilità di risorse sul contatore della categoria regionale (a, b o c) di destinazione. Nel caso di esaurimento di risorse residue nella regione di destinazione, l'agevolazione non spetterà dal mese successivo a quello del trasferimento.



QUALI TIPI DI ASSUNZIONE DANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO IO LAVORO?

I seguenti rapporti instaurati tra il 1/01/2020 ed il 31/12/2020:

- a) le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) le trasformazioni a tempo indeterminato da originari contratti a termine;
- c) i rapporti di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015);
- d) i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Fatte salve le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, i soggetti beneficiari dell'incentivo assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.



E SE L'ASSUNZIONE È A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE?

In questo caso l'esonero spetterà all'agenzia di somministrazione a condizione che la stessa assuma il lavoratore a tempo indeterminato, sia nel caso di somministrazione a tempo indeterminato sia missioni a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Il vantaggio economico riverbera comunque sull'utilizzatore che sosterrà un costo riconosciuto all'agenzia abbattuto del risparmio contributivo.



SE L'ASSUNZIONE È, INVECE, A TEMPO PARZIALE?

L'incentivo IO Lavoro spetta sia per rapporti a tempo pieno, che part-time. Si specifica che in quest'ultimo caso il massimale annuale, mensile e giornaliero dovrà essere proporzionalmente ridotto.



IN CASO DI TRASFORMAZIONE DI RAPPORTO A TERMINE SI HA DIRITTO ALL'INCENTIVO?

Sì, e in caso di trasformazione non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.



QUAL È LA MISURA DELL'INCENTIVO?

La misura è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (ovvero euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati

ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (cioè euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Il massimale deve essere proporzionalmente ridotto in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.



FINO A QUANDO È POSSIBILE USUFRUIRE DEL BENEFICIO IO LAVORO?

A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022. Anche nell'ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità l'incentivo deve essere fruito, entro il termine perentorio del 28/2/2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2022.



SE L'APPRENDISTATO HA UNA DURATA INFERIORE AI DODICI MESI COME DEVE ESSERE CALCOLATO L'INCENTIVO IO LAVORO?

L'agevolazione spetta solo durante il periodo formativo e non in caso di conferma a tempo indeterminato. Conseguentemente, l'importo del beneficio deve essere ridotto in base all'effettiva durata del periodo formativo. Se il periodo formativo dell'apprendistato dura almeno (o più di) dodici mesi la misura dell'incentivo spettante corrisponde alla stessa prevista per i rapporti a tempo indeterminato.



NEL CASO DI SOSPENSIONI DAL LAVORO IN ATTO, È POSSIBILE ASSUMERE LAVORATORI BENEFICIANDO DEGLI INCENTIVI?

Sì, è possibile purché i lavoratori neoassunti abbiano una mansione diversa dai dipendenti interessati dalla sospensione. Considerato che le declaratorie dei CCNL riportano mansioni simili in più livelli, è consigliabile porre la massima attenzione nella diversità dell'effettiva attività lavorativa svolta. Va poi precisato che possono essere assunti anche lavoratori da adibire in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Si ritiene che la Cassa Integrazione Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 e s.m.i.), in quanto derogatoria rispetto alle tipizzazioni del D.Lgs. n. 148/2015 e non collegata a situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, sia compatibile con l'incentivo.



SE NON VIENE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE UNILAV NEI TERMINI DI LEGGE PER L'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI INCENTIVATI, SONO PRECLUSI GLI INCENTIVI?

No. L'incentivo potrà decorrere solo dalla comunicazione tardiva dell'assunzione e non dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa.



È SEMPRE NECESSARIO CHE LE ASSUNZIONI INCENTIVATE DETERMININO UN INCREMENTO OCCUPAZIONALE?

Il rispetto dell'incremento occupazionale è obbligatorio solo nel caso di superamento della soglia degli aiuti *de minimis*, pari a 100.000 euro per il settore trasporto merci c/terzi e 200.000 euro per gli altri settori di attività. Tale limite si riferisce all'arco temporale di 3 anni finanziari, intesi per l'anno nel quale inizia l'incentivo e i 2 anni precedenti, per l'impresa unica comprendente quindi, le imprese collegate. Tali limiti sono stabiliti dal Regolamento UE n. 1407/2013 che ne esclude l'applicazione ai settori della pesca ed agricoltura ai quali si applicano normative speciali.



QUAL È IL CRITERIO DI COMPUTO DEL PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE DELL'INCENTIVO IO LAVORO?

La misurazione dell'incremento avverrà prima presuntivamente rispetto all'anno precedente e, poi, mese per mese, a consuntivo, in modo da consolidare l'effettiva spettanza mensile dell'incentivo. L'interpello n. 34 del 17/12/2014 del Ministero del Lavoro aveva chiarito quanto espresso dalla Corte di Giustizia Europea e poi recepito da Inps con la circolare n. 41/2017 (che ha modificato il precedente indirizzo della circolare n. 11/2013). Concretamente, il datore di lavoro, una volta fissate le ULA nell'anno precedente all'assunzione agevolata, potrà legittimamente godere dell'incentivo in esame nei singoli mesi di incremento occupazionale, da confrontare per tutto il periodo agevolato, nel rispetto dell'art. 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015.



COSA SI INTENDE CON IL TERMINE IMPRESA UNICA?

La definizione di impresa unica riviene dal Regolamento UE, n. 1408/2013 che prevede il complesso delle attività svolte dalla intera impresa e quindi non delle singole unità produttive, comprendendovi anche le imprese collegate. Tale concetto riguarda gli incentivi di definizione comunitaria con riguardo all'incremento occupazionale netto.



L'INCENTIVO IO LAVORO È COMPATIBILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI?

L'incentivo è compatibile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta a Inps, con l'incentivo per l'assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza (art. 8, D.L. n. 4/2019), con l'esonero riconosciuto dall'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017, come modificato dalla L. n. 160/2019, riferito all'occupazione stabile giovanile e, nei limiti previsti in materia di aiuti di Stato, con incentivi regionali di natura economica in favore di datori di lavoro che abbiano sede nei relativi territori.



NEL CASO DI ASSUNZIONE AGEVOLATA DI GIOVANI UNDER 30, O UNDER 35 NELL'ANNO 2020, IL CUMULO DEGLI INCENTIVI COMPORTA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 8.060,00 EURO ANNUI?

No. Il limite massimo rimane fissato a 8.060,00 euro per il primo anno dall'assunzione. Per i successivi 2 anni, per i giovani in possesso dei requisiti previsti dal comma 101, art. 1, legge n. 205/2017, l'incentivo prosegue nei limiti dei 3.000 euro annui.



CON QUALE CRITERIO L'INPS AUTORIZZA ALLA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO?

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Si precisa che le richieste pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare Inps n. 124 del 26 ottobre 2020, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1/1/2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto direttoriale n. 52/2020).



COME PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

Tramite il portale delle agevolazioni (ex Diresco) è possibile presentare una domanda preliminare di ammissione fornendo i dati richiesti. In caso di non accoglimento provvisorio, l'istanza sarà sottoposta ad ulteriori controlli. In caso di accoglimento, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione dell'incentivo. In caso di decadenza, sarà possibile presentare un'altra domanda.

Di seguito si riportano le schermate della procedura Inps da completare per la prenotazione dell'incentivo IO Lavoro:

- 1 AZIENDA
- 2 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
- 3 LAVORATORE
- 4 AIUTI DE MINIMIS
- 5 RIEPILOGO

i Di seguito sono riportati i dati anagrafici dell'azienda. E' necessario indicare i dati richiesti per proseguire.

Denominazione:		
Codice Fiscale:		
Matricola:		
Tipo Azienda:	DM	
Codice Statistico Contributivo: i		
Codice Autorizzazione: i		
ATECO: i		
Esercizio Finanziario DA:	01/01	
Esercizio Finanziario A:	31/12	
Dimensione Aziendale:	Seleziona dimensione aziendale ▼	

- 1 AZIENDA
- 2 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
- 3 LAVORATORE
- 4 AIUTI DE MINIMIS
- 5 RIEPILOGO

i Di seguito sono riportati i dati associati al codice comunicazione. E' necessario indicare i dati richiesti per proseguire.

Si è in possesso della comunicazione obbligatoria? Selezionare un valore ▼

Codice Fiscale Azienda

Codice Fiscale Lavoratore

i Di seguito sono riportati i dati associati al lavoratore. E' necessario indicare i dati richiesti per proseguire.

Codice Fiscale Lavoratore

Cognome Lavoratore

Nome Lavoratore

Tipo Assunzione

Assunzione a tempo INDETERMINATO

Area Geografica

Più Sviluppata

Regione di Lavoro

Lazio

Provincia di Lavoro

Roma

Tipo di Contratto

A Tempo Pieno **% Rispetto all'orario normale**

Retribuzione Lorda Mensile **i**

Contribuzione A Carico **i**

Modalità di fruizione dell'incentivo:

- In cumulo con l'esonero per l'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- In via Esclusiva.

1 AZIENDA

2 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

3 LAVORATORE

4 AIUTI DE MINIMIS

5 RIEPILOGO

i Di seguito sono riportati i dati relativi al de minimis. E' necessario selezionare i campi richiesti.

Si dichiara di voler applicare l'incentivo:

- nel rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".;
- conformemente alla disciplina Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.;



IN CASO DI VARIAZIONE IN AUMENTO DELL'ORARIO A TEMPO PARZIALE, SI MODIFICHERÀ PROPORZIONALMENTE L'IMPORTO DELL'INCENTIVO IO LAVORO?

No, in caso di variazione in aumento dell'orario parziale o trasformazione a tempo pieno, l'importo dell'incentivo non potrà superare comunque l'importo autorizzato.

In caso di diminuzione dell'orario o di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, il datore di lavoro avrà l'onere di riparametrare l'incentivo e fruire di un importo ridotto.



COME SI ARMONIZZANO L'INCENTIVO IO LAVORO E L'ESONERO EX L. N. 205/2017, ART. 1 C. 100 CON ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE O ECONOMICHE?

L'esonero ex art. 1 c. 100 della L. n. 205/2017 è cumulabile solamente con gli incentivi che assumono natura economica e non con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. La cumulabilità pertanto è riconosciuta anche per l'assunzione di disabili ex art. 13 L. n. 68/1999 (subordinata al requisito dell'incremento occupazionale per il quale, in attuazione del DPCM 6 luglio 2020, sono state aggiornate le risorse stanziare per il 2020 di 50.000.000 euro) e quello riconosciuto per l'assunzione di percettori di NASpl ex art. 2 c. 10-*bis* della L. n. 92/2012 (subordinato al rispetto della soglia comunitaria *de minimis*).

Pertanto, nel caso di assunzione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 secondo quanto disposto dai decreti Anpal nn. 52 e 66 del 2020 è fruibile l'agevolazione per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – sempre con esclusione dei premi e contributi Inail e delle aliquote contributive minori elencate dalla circolare n. 124/2020 – nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro. La soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale sarà pari a 5.060 euro (8.060 euro cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari ad euro 421,66 (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di euro 13,60 (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nel caso di fruizione combinata dell'incentivo stabile della legge di Bilancio 2018 e dell'incentivo IO Lavoro, nel periodo di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro non potrà godere di ulteriori benefici economici o contributivi oltre i due in esame.



QUALI SONO LE ALTRE CONDIZIONI NORMATIVE DA RISPETTARE?

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

- regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (attestata dal DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sulle materie riservate ai cd. contratti “Leader” si è espresso l’INL con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020, in particolare:

Materie riservate ai contratti “Leader”	Materie non riservate ai contratti “Leader”
Disposizioni concernenti le collaborazioni	Lavoro supplementare e clausole elastiche del part-time
Limiti di durata e quantità del contratto a tempo determinato	Durata dei periodi di prova preavviso e comportamento per malattia/infortunio
Ricorso al lavoro intermittente	Monte ore per i permessi retribuiti
Assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore	Disciplina inerente alla maternità e alla relativa indennità
Disciplina dell’apprendistato	Disciplina inerente malattia/infortunio e relative integrazioni delle indennità
Individuazione attività stagionali	Disciplina compensativa delle ex festività
Orario di lavoro con deroghe <i>in peius</i> per il lavoro straordinario	Disciplina del lavoro straordinario



È POSSIBILE USUFRUIRE DELL'ESONERO PER L'ASSUNZIONE IO LAVORO IN QUALSIASI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO?

No, sono da escludere i rapporti intermittenti, il lavoro domestico, il lavoro occasionale previsto dall’art. 54-*bis* del D.L. n. 50/2017, i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (rispettivamente Apprendistato di I e III tipo).



NEL CASO DELLA PROSECUZIONE IN SERVIZIO DI UN APPRENDISTA, È POSSIBILE GODERE DELL'INCENTIVO IO LAVORO, NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAI DECRETI NUMERI 52 E 66/2020 ANPAL?

No. L'incentivo non è spettante per i periodi di mantenimento in servizio ex art. 47 D.Lgs. 81/2015. L'incentivo spettante può essere fruito solo per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per assunzioni *ex novo* in apprendistato professionalizzante nel periodo annuale di durata dell'incentivo (2020).



NELL'ELABORAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS, QUALI SONO LE PARTICOLARITÀ DA OSSERVARE PER L'INCENTIVO IO LAVORO?

La circolare regolatoria Inps ha specificato alcuni criteri espositivi comuni:

- nell'elemento <TipolIncentivo> deve essere inserito il valore "IOLA" se si rientra nei limiti del *de minimis* o "ILAV" se tali limiti vengono superati, "IOLC" in caso di fruizione nel rispetto del *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100 e ss., l. n. 205/2017, "ILAC in caso di fruizione oltre al *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100, l. n. 205/2017;
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> deve essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> deve essere indicato l'importo posto a conguaglio nel mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> deve essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Tale valorizzazione può avvenire solamente nei flussi di competenza ottobre, novembre dicembre 2020 e gennaio 2021;
- l'Inps assegnerà, poi i codici "L528" (nel rispetto del *de minimis* per il conguaglio del mese corrente), "N529" (nel rispetto degli aiuti *de minimis* per gli arretrati), "L530" (oltre il *de minimis* per il conguaglio del mese corrente), "N531" (oltre il *de minimis* per gli arretrati), "L532" (nel rispetto del *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100, l. n. 205/2017 per il conguaglio del mese corrente), "N533" (nel rispetto del *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100, l. n. 205/2017 per gli arretrati), "L534" (oltre il *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100, l. n. 205/2017 per il conguaglio del mese corrente), "N535" (oltre il *de minimis* e in cumulo con l'esonero ex art. 1, co. 100, l. n. 205/2017 per gli arretrati).

DECONTRIBUZIONE SUD



NEL CASO DI FRUIZIONE DELL'INCENTIVO DECONTRIBUZIONE SUD, COSA SUCCEDDE SE IL LAVORATORE, ASSUNTO CON SEDE DI LAVORO A NAPOLI, È INVIATO IN TRASFERTA IN UNA SEDE DI LAVORO DELLA MEDESIMA AZIENDA IN LOMBARDIA? E SE VIENE TRASFERITO A PARTIRE DAL 3° MESE DI ASSUNZIONE INCENTIVATA NELLA MEDESIMA SEDE LOMBARDA? COSA AVVERREBBE INVECE NEL CASO DI UN DISTACCO NELLA SEDE LOMBARDA?

In caso di trasferta che non comporta la variazione della sede di lavoro, il datore di lavoro potrà continuare a godere dell'incentivo analizzato dalla circolare n. 122/2020 dell'Inps, in quanto non sarà modificata la sede di lavoro e si manterrà il legame funzionale e organico con la sede originaria ubicata nei territori del Mezzogiorno. Nel caso di trasferimento o distacco, mutando la sede di lavoro e interrompendosi tale legame organico, non sussisteranno i termini per potere godere legittimamente dell'incentivo, causandone la decadenza nei periodi presi in esame. Allo stesso modo, si ritiene che la variazione della sede di lavoro per effetto di lavoro agile (anche in forma derogatoria ex art. 90 D.L. n. 34/2020) non costituisca una reale variazione ai fini degli incentivi in esame della sede di lavoro, formalmente individuata dalla lettera di assunzione e del modello UNILAV di assunzione e s.m.i.



QUAL È L'AMBITO TERRITORIALE DI AMMISSIONE DELL'INCENTIVO DECONTRIBUZIONE SUD DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. 104/2020?

La prestazione si deve svolgere in una tra queste categorie di regioni:

- a) regioni "meno sviluppate", vale a dire Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- b) regioni "in transizione, ovvero Abruzzo, Molise e Sardegna

Per sede di lavoro si deve intendere l'unità operativa presso la quale sono denunciati, nei flussi UniEmens, i lavoratori interessati.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sede legale in una regione diversa da quelle elencate, sarà necessario un intervento della sede Inps competente.



QUAL È LA MISURA E LA DURATA DELL'INCENTIVO DECONTRIBUZIONE SUD?

La misura è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail – . La norma non prevede un limite individuale e, dunque, lo sgravio si applica sul 30% della contribuzione datoriale senza un tetto mensile. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione

dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

La fruizione è applicabile per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2020 e può essere sospesa solamente per assenza obbligatoria per maternità.



L'INCENTIVO DECONTRIBUZIONE SUD È COMPATIBILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI?

L'incentivo è compatibile con esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti, nei limiti della contribuzione dovuta. Dunque, ad esempio, l'incentivo sarà compatibile con l'incentivo per l'assunzione di over50 disoccupati da almeno 12 mesi e donne svantaggiate (legge n. 92/2012), con l'esonero riconosciuto dall'art. 1, comma 100, della L. n. 205/2017, come modificato dalla legge n. 160/2019, riferito all'occupazione stabile giovanili, con l'incentivo per l'assunzione di disabili (l. n. 68/1999) e per l'assunzione di beneficiari NASpl (L. n. 92/2012).

Nel caso della Decontribuzione Sud di cui all'art. 27 del D.L. n. 104/2020, l'incentivo non è legato a una assunzione, non è legato alla soglia de minimis né all'obbligo dell'incremento occupazionale netto, la misura è concessa nel rispetto delle condizioni del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863), ivi inclusa la soglia massima di 800.000 euro complessivi delle misure straordinarie.



NELL'ELABORAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS, QUALI SONO LE PARTICOLARITÀ DA OSSERVARE PER L'INCENTIVO DECONTRIBUZIONE SUD?

La circolare regolatoria dell'Inps sulla Decontribuzione Sud ha specificato alcuni criteri espositivi comuni, di seguito riassunti:

- nell'elemento <TipoIncentivo> deve essere inserito il valore "ACAS";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> deve essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> deve essere indicato l'importo posto a conguaglio nel mese corrente;
- l'Inps assegnerà successivamente i codici "L540".

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:

Simone Cagliano
Antonello Orlando
Vincenzo Silvestri